



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 57 del Registro

OGGETTO: Approvazione nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTA la Legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 di istituzione dell'Avvocatura regionale.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 maggio 2008, n. 412 di adozione dell'Atto di organizzazione, articolazione e funzionamento dell'Avvocatura regionale.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 2, dell'Atto di Alta Organizzazione sopra citato che recita: "L'organizzazione dell'Avvocatura Regionale è disciplinata, in conformità alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 e nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 2, da autonomo Atto di organizzazione e funzionamento approvato dalla Giunta su proposta del Presidente".

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. h, dello Statuto della Regione Puglia;

VISTO il D.P.G.R. n. 45 del 01/02/2017 con il quale è stato adottato l'Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale, su conforme approvazione di Giunta Regionale con Deliberazione n. 20/2017;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 20/01/2025 con la quale si è provveduto all'Approvazione del nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale;

PRESO ATTO di quanto approvato dalla Giunta regionale;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito,



REGIONE PUGLIA

DECRETA

di adottare le seguenti integrazioni e modifiche al nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale.

È adottato “Il nuovo Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale”

Atto di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura Regionale

Articolo 1 Principi generali

1. L'Avvocatura regionale assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Puglia dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine a grado, ai collegi arbitrali e ad ogni altro organo giurisdizionale, nonché l'attività di assistenza in sede di procedure alternative di risoluzione delle controversie e l'attività di consulenza legale in favore degli organi e delle strutture regionali, anche ai fini deflattivi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente e secondo i principi di trasparenza e buon andamento propri della pubblica amministrazione.

Articolo 2 Oggetto e finalità

1. Il presente atto definisce, in attuazione della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2 del DPGR 22 gennaio 2021 n. 22, l'assetto organizzativo dell'Avvocatura regionale.
2. Il presente atto disciplina altresì l'esercizio delle funzioni dell'Avvocato Coordinatore, degli Avvocati regionali – Dirigenti legali e Funzionari Avvocati, nonché dei Dirigenti Amministrativi, nel rispetto della contrattazione collettiva e decentrata e dei principi dell'Ordinamento.
3. Il presente atto disciplina, infine, anche le modalità operative di gestione del contenzioso da parte di tutti gli Organi e le Strutture regionali interessate, strettamente correlate alle scadenze processuali di cui gli Avvocati sono responsabili.



REGIONE PUGLIA

Articolo 3

Inquadramento organizzativo

1. L'Avvocatura regionale della Regione Puglia è struttura autonoma ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. 26 giugno 2006 n. 18, equiparata ai soli fini organizzativi a Dipartimento ed è incardinata presso la Presidenza della Giunta regionale. È dotata di autonomia funzionale, professionale e organizzativa.

Articolo 4

Funzioni e compiti

1. L'Avvocatura regionale esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 con i compiti e relative responsabilità professionali disciplinati dal Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, dal Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e da ogni norma professionale e deontologica dell'Ordinamento forense.

Articolo 5

Struttura organizzativa e sede

1. La struttura organizzativa dell'Avvocatura Regionale è tale da consentire l'interrelazione fra l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione della Giustizia.
2. Al fine del migliore esercizio dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, l'Avvocatura regionale ha sede principale in Bari presso la Presidenza della Giunta. All'Avvocato Coordinatore è demandata l'organizzazione territoriale dell'Avvocatura anche mediante l'eventuale istituzione di sedi distaccate nelle città di Brindisi, Lecce e Foggia. Al medesimo fine, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa di cui all'art. 3, l'Avvocato Coordinatore, previa intesa con il Gabinetto della Presidenza, può individuare gli uffici della Delegazione romana, con sede in Roma alla via Barberini n. 36, quale sede di servizio di una delle posizioni di Elevata Qualificazione di Avvocato già istituite nell'Avvocatura, affidando al titolare in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione dinanzi alle Magistrature superiori, funzioni proprie e di supporto ai colleghi avvocati per adempimenti processuali e/o di cancelleria dinanzi alle Magistrature Superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque) ed altre Magistrature con sede in Roma (TAR Lazio, Tribunale e Corte d'Appello).
3. L'Avvocatura regionale è diretta dall'Avvocato Coordinatore ed è funzionalmente articolata nel settore legale e nel settore amministrativo. Il settore legale e il settore amministrativo dell'Avvocatura non costituiscono due unità strutturali distinte, riconducibili alla nozione di Sezione di Dipartimento o di Servizio (articoli 5 e 6 DPGR n. 22/2021), ma identificano le aree di attività in cui l'Avvocatura regionale è strutturata dal punto di vista funzionale.
4. L'articolazione dal punto di vista organizzativo del settore legale e del settore amministrativo è definita dagli articoli 7 e 8.



REGIONE PUGLIA

-
5. L'articolazione organizzativa della sede principale e delle eventuali sedi distaccate nonché l'assegnazione del relativo personale è disposta, nel rispetto della copertura finanziaria, dall'Avvocato Coordinatore con separati atti organizzativi e gestionali.

Articolo 6 Avvocato Coordinatore

1. L'Avvocato Coordinatore svolge le funzioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 nel rispetto delle norme anche di natura regolamentare e dell'ordinamento della professione di Avvocato.
2. L'Avvocato Coordinatore dirige l'Avvocatura avvalendosi di tutte le strutture in cui essa si articola.
3. L'Avvocato Coordinatore ha la direzione delle sedi distaccate dell'Avvocatura regionale.
4. L'Avvocato Coordinatore, negli affari contenziosi a sé assegnati, assume la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l'esercizio dell'attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente e secondo i principi di trasparenza e buon andamento.
5. L'Avvocato Coordinatore è supportato da una Segreteria tecnica e da una Struttura tecnica di consulenza nell'esercizio dei compiti connessi alle funzioni attribuitegli dalla legge istitutiva e dal presente atto. La Segreteria tecnica è preposta alla gestione del sistema informativo dell'Avvocatura ed è amministratore di sistema dei programmi installati. La Struttura tecnica di consulenza svolge compiti di supporto all'Avvocato Coordinatore nell'esercizio delle funzioni di consulenza giuridica.
6. Nel rispetto delle prescrizioni di legge e contrattuali, l'Avvocato coordinatore assume tutte le determinazioni necessarie all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura regionale.
7. In caso di cessazione ordinaria o anticipata della legislatura, si applica la previsione dell'art. 23 commi 2 e 4 del DPGR 22 gennaio 2021, n. 22.
8. In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato Coordinatore, la sua sostituzione è assicurata da Avvocato Dirigente legale appositamente delegato.

Articolo 7 Settore legale (Avvocati dirigenti legali e funzionari)

1. Il settore legale è retto dall'Avvocato coordinatore ed è costituito dagli Avvocati regionali, ovvero dagli Avvocati dirigenti legali preposti ai Servizi legali e dagli Avvocati funzionari, nel numero definito dalla dotazione organica facente parte del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Gli Avvocati dirigenti legali hanno l'inquadramento contrattuale di dirigente di Servizio e gli Avvocati funzionari ricoprono incarichi di Elevata Qualificazione istituiti dalla Regione ai sensi del vigente CCNL di comparto.



REGIONE PUGLIA

-
2. I Servizi legali dell’Avvocatura, istituiti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPGR n. 22/2021, sono distinti per aree di competenza prevalente come di seguito indicate:
 - a) Primo Servizio legale: Civile, Costituzionale, Lavoro, Tributario, Penale ed Esecuzioni;
 - b) Secondo Servizio legale: Amministrativo, Civile, Costituzionale, Comunitario.
 3. L’Avvocato coordinatore procede all’assegnazione degli affari contenziosi agli Avvocati regionali nel rispetto delle norme di deontologia forense e secondo i principi di parità di trattamento ed equa ripartizione dei carichi di lavoro, tenendo anche conto:
 - a) del possesso di un titolo di specializzazione nelle materie oggetto di contenzioso;
 - b) delle conoscenze professionali specifiche nella materia oggetto della controversia, anche in ragione dei precedenti trattati nella stessa materia;
 - c) del numero e della complessità di affari già assegnati;
 - d) della complessità degli affari da assegnare;
 - e) della possibilità di favorire l’ampliamento delle conoscenze professionali.
 4. L’Avvocato coordinatore può delegare agli Avvocati Dirigenti legali una o più delle seguenti funzioni:
 - a) il coordinamento dei funzionari avvocati in affari contenziosi afferenti a particolari questioni che necessitano di trattazione difensiva unitaria;
 - b) il coordinamento dei funzionari avvocati in affari contenziosi che presentano carattere seriale e che necessitano di trattazione difensiva unitaria;
 - c) le funzioni di reggenza della struttura amministrativa.
 5. Gli Avvocati regionali assumono la rappresentanza e difesa della Regione in ogni stato e grado del giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali; assicurano l’attività di assistenza in sede di procedure alternative di risoluzione delle controversie; esprimono pareri in ordine alla promozione di giudizi ovvero all’abbandono, rinuncia o transazione delle cause; forniscono assistenza e consulenza alle strutture regionali nella risoluzione delle questioni giuridiche, anche ai fini deflattivi del contenzioso, secondo i principi di indipendenza e autonomia per l’esercizio dell’attività professionale svolta in forma di lavoro dipendente e secondo i principi di trasparenza e buon andamento.
 6. Gli Avvocati regionali si avvalgono del personale amministrativo dell’Avvocatura nel rispetto del profilo posseduto da ciascun dipendente e delle mansioni rientranti nell’area di rispettivo inquadramento.

Articolo 8 Settore amministrativo (Sezione amministrativa e Servizio Liquidazioni)

1. Il settore amministrativo è retto dall’Avvocato coordinatore ed è costituito dalla Sezione amministrativa e dal Servizio liquidazioni ivi incardinato, istituiti ai



REGIONE PUGLIA

sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 del DPGR n. 22/2021.

2. La Sezione Amministrativa è competente per i servizi generali e amministrativi connessi al funzionamento dell'Avvocatura. In particolare, cura e coordina le seguenti attività:
 - procedimenti amministrativi sottostanti la rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Puglia mediante gli atti deliberativi afferenti alle liti attive o passive della Regione Puglia (affidamento o ratifica degli incarichi defensionali; rinunce, transazioni, ecc.);
 - determinazioni di impegno di spesa conseguenti agli atti deliberativi;
 - procedimenti relativi alla stipula delle convenzioni di incarico professionale;
 - formazione e mantenimento dell'elenco degli avvocati esterni da officiare;
 - procedimenti di liquidazione dei compensi ad avvocati interni ed esterni;
 - procedimenti di rimborso degli oneri di patrocinio ai sensi e per gli effetti del Regolamento n.15 del 22 dicembre 2023;
 - supporto tecnico all'Avvocato Coordinatore per gli atti connessi alla programmazione finanziaria e di bilancio, al controllo e alla rendicontazione, per la predisposizione di piani e programmi, per le variazioni di bilancio, per gli atti di ricognizione dei debiti fuori bilancio e dei residui attivi e passivi, per la definizione di accordi e transazioni con gli avvocati esterni officiati dall'Amministrazione inerenti ai loro crediti professionali,
 - organizzazione del lavoro e dei servizi dell'Avvocatura: logistica degli uffici, protocollo, archivio, pubblicazione atti; innovazioni tecnologiche ed informatizzazione delle procedure; gestione delle spese di funzionamento;
 - affidamento dei contratti pubblici per le necessità dell'Avvocatura, nel rispetto delle prescritte procedure di scelta del contraente e del riparto delle competenze nell'amministrazione regionale;
 - accertamento in entrata delle somme liquidate dall'Autorità giudiziaria in favore della Regione a titolo di spese legali, competenze e accessori;
 - gestione del personale amministrativo dell'Avvocatura.
3. Il Dirigente della Sezione Amministrativa dirige, coordina e controlla l'attività del dirigente preposto al Servizio Liquidazioni, dei responsabili di Elevata Qualificazione e degli altri responsabili dei procedimenti amministrativi facenti capo alla Sezione, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.
4. Il Servizio Liquidazioni è competente per i procedimenti di liquidazione dei compensi professionali in favore degli avvocati regionali e degli avvocati esterni officiati dall'Amministrazione nonché per i procedimenti di rimborso degli oneri di patrocinio ai sensi e per gli effetti del Regolamento n. 15 del 22 dicembre 2023;
5. Il Servizio cura altresì il procedimento finalizzato alla conclusione di accordi e transazioni con i professionisti esterni per il pagamento dei loro crediti professionali; predispone gli schemi di disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le proposte di deliberazione di variazione di bilancio e gli atti di ricognizione dei debiti fuori bilancio e dei residui; cura le procedure di verifica di cui al D.M. Economia e Finanze n. 40/2008, ecc. e adempimenti conseguenziali; istruisce e sottoscrive le determinazioni di accertamento di



REGIONE PUGLIA

entrata delle somme liquidate dall'Autorità Giudiziaria in favore della Regione a titolo di spese, competenze e accessori;

6. Al settore amministrativo è assegnato personale in misura e con competenze adeguate alla tipologia e quantità dei processi gestiti.

Articolo 9 Strutture di Progetto

1. L'Avvocato coordinatore può istituire, con proprio atto organizzativo, senza aggravio di spese, Strutture di Progetto coordinate da un Avvocato dirigente legale con il compito di supportare l'attività istituzionale dell'Avvocatura, affidando ad esse, tra l'altro:

- l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale;
- lo studio e l'approfondimento di particolari materie o questioni;
- la cura e la definizione di particolari contingenze connesse o conseguenti al contenzioso pendente.

Articolo 10 Responsabilità professionale e incompatibilità

1. L'Avvocato coordinatore, gli Avvocati dirigenti legali e gli Avvocati funzionari esercitano l'attività professionale e i mandati alle liti loro conferiti in ossequio alle norme dell'ordinamento giuridico, al codice deontologico forense e al codice di comportamento dei dipendenti della Regione.

2. L'Avvocato coordinatore, gli Avvocati dirigenti legali e gli Avvocati funzionari devono svolgere l'attività professionale in favore della Regione Puglia a tempo pieno e in modo esclusivo.

3. Oltre alle incompatibilità previste dalla legge per i dipendenti regionali, si applicano agli Avvocati regionali, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 11 Aggiornamento professionale

1. L'Avvocato coordinatore, gli Avvocati dirigenti legali e gli Avvocati i funzionari sono tenuti al costante aggiornamento professionale che è loro garantito, nel rispetto della normativa professionale vigente, mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'acquisizione di riviste e banche dati giuridiche.

2. Al personale amministrativo in servizio presso l'Avvocatura regionale, in ragione della specificità delle funzioni e dell'interrelazione fra l'Amministrazione Regionale e l'Amministrazione della Giustizia, è garantito l'aggiornamento, nel rispetto della contrattazione collettiva e decentrata, mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e



REGIONE PUGLIA

l'acquisizione di materiale informativo.

Articolo 12 Sezione feriale

1. L'Avvocato coordinatore — nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 18 del 26 giugno 2006 e nel rispetto delle norme, anche regolamentari, dell'ordinamento della professione di Avvocato — organizza, ove necessario e compatibilmente con la effettiva dotazione organica, una speciale Sezione feriale al fine di garantire la massima funzionalità dell'Avvocatura, in coincidenza con la sospensione feriale dei termini processuali.

Articolo 13 Delega di funzioni dirigenziali

1. L'Avvocato coordinatore, gli Avvocati dirigenti legali e i Dirigenti amministrativi - per specifiche e motivate esigenze di servizio - in mancanza di altra figura dirigenziale del medesimo ruolo, professionale o amministrativo, possono delegare per un tempo determinato e con atto scritto, alcuni compiti rientranti nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate, tranne quelli derivanti dai mandati alle liti, di natura procuratoria, disciplinati invece dalle norme speciali vigenti.

Articolo 14 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari e accesso agli atti dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura regionale uniforma ogni sua attività a quanto disposto in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari dalle norme vigenti, anche regolamentari.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento della professione forense, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra il difensore e l'Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a. pareri resi in relazione a liti in potenza o in corso;
 - b. atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c. corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 3 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996 n. 200, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:
 - a. rapporti e atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti Autorità Giudiziarie e Contabili;
 - b. atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi e a procedimenti non definiti;
 - c. esposti, denunce e querele, nonché il contenuto dei relativi fascicoli.



REGIONE PUGLIA

Articolo 15 Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura della Regione Puglia può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.
2. La pratica viene svolta presso gli Avvocati regionali – dirigenti legali e funzionari - che esercitano direttamente ogni compito relativo alla gestione e formazione del praticante.
3. La pratica forense svolta presso l'Avvocatura regionale non dà titolo all'ammissione all'impiego presso la Regione Puglia, né alla maturazione di alcun compenso; essa non può durare oltre il tempo richiesto dalle norme vigenti per l'ammissione agli esami di Stato.

Art. 16 Razionalizzazione della fase precontenziosa

1. A seguito della notificazione dell'atto introduttivo (lite passiva) o al fine di introdurre un giudizio (lite attiva), l'Avvocato regionale assegnatario dell'affare contenzioso procede alla disamina ed alla corrispondenza informativa, inoltrando tempestivamente l'atto processuale alla struttura regionale competente e invitandola a trasmettere, entro una precisa scadenza espressamente indicata, ogni documento utile per la difesa in giudizio delle ragioni dell'Amministrazione, nonché una relazione istruttoria indicante i presupposti di fatto idonei a supporto della costituzione o non costituzione in giudizio e la posizione formale dell'ufficio sulle circostanze a sostegno della domanda.
2. L'inoltro della relazione istruttoria e dei documenti da parte della struttura interpellata deve avvenire entro e non oltre il termine fissato dall'Avvocato officiato.
3. Nel fissare il termine, l'Avvocato tiene in debita considerazione la tipologia del giudizio (civile o amministrativo), la fase di giudizio (cautelare o di merito), il grado di giudizio o la qualificazione dell'Organo giurisdizionale adito (Cassazione o Corte Costituzionale), la sussistenza di ragioni di particolare urgenza (applicazione di riti speciali – abbreviato, silenzio, ottemperanza, accesso ecc.), nonché ogni altra circostanza rilevante ai fini della congruità del termine indicato.
4. Nell'ipotesi in cui la relazione istruttoria ed i documenti per la difesa in giudizio dell'Amministrazione pervengano oltre il termine indicato, l'Avvocato ove lo ritenga utile per la difesa dell'Amministrazione potrà provvedere alla costituzione in giudizio depositando anche la sola relazione istruttoria ed i documenti, sempre che non siano spirati ancora i termini processuali per la mera costituzione formale o tardiva.

Art. 17 Abrogazioni



REGIONE PUGLIA

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Atto sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili, ivi comprese le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1° febbraio 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
3. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

* * * *

Il presente Decreto sarà notificato, a cura del Gabinetto, alla Sezione Supporto Legislativo ed alla Sezione Personale per i connessi adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Bari, lì 30 gennaio 2025

EMILIANO